

# *Le norme sul diritto di accesso del minore straniero all'istruzione*

da "Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia", N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

## **6. Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I° ciclo di istruzione.**

⇒ Il d.lgs. n. 226/2005, relativo al II° ciclo, introduce all'art. 1, comma 12, l'obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di 1° grado (*ex licenza della scuola media*) ai fini del proseguimento del percorso formativo nel secondo ciclo, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

*Tale obbligo previgeva, nel vecchio ordinamento, solo per l'iscrizione ad una scuola secondaria superiore.*

⇒ Gli alunni stranieri in età compresa tra i 15 e i 18 anni, iscritti ad una classe di una scuola secondaria superiore in base all'età anagrafica posseduta ed alle competenze di base accertate, che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del I° ciclo, devono essere posti in condizione di conseguire tale titolo. Vanno previste, al riguardo, azioni organiche e di sistema, con le scuole secondarie di 1° grado e i Centri Territoriali Permanenti di educazione degli adulti, tenendo conto della flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti.